

2. Tuttavia, per quanto concerne le repubbliche di cui sopra, nelle quali non esistono ancora macelli riconosciuti per l'esportazione nella Comunità, i quantitativi di carne sono convertiti in quantitativi di animali vivi, espressi in peso carcassa.

#### Articolo 2

1. Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all'articolo 1, conformemente alla ripartizione di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei primi dieci giorni di ogni trimestre.

2. Le domande di titoli di importazione:

— sono corredate di un documento d'origine, il cui modello figura nell'allegato I, conforme alle disposizioni dell'articolo 3, rilasciato da un mese al massimo da uno degli organismi emittenti di cui all'allegato II;

— contengono l'indicazione del livello di prezzi previsto per l'importazione da effettuare.

Le autorità competenti degli Stati membri conservano il documento d'origine per un periodo di tre anni.

3. Nei primi tre trimestri dell'anno possono essere rilasciati titoli d'importazione limitatamente ad un quarto dei quantitativi stabiliti per ciascuna Repubblica. Nel quarto trimestre possono essere rilasciati titoli di importazione per i quantitativi residui.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, nel 1993 i titoli di importazione possono essere rilasciati nella misura massima di 320 t nel primo trimestre e di 128 t nel quarto trimestre, complessivamente per le quattro Repubbliche.

#### Articolo 3

1. Il documento di origine di cui all'articolo 2 è costituito da un originale e da tre copie di diverso colore, su un formulario il cui modello figura nell'allegato I.

Il formato di tale formulario è di 210 mm × 297 mm circa. L'originale è redatto su carta che permetta di mettere in risalto qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue della Comunità.

3. Su ciascun documento figura, nella casella in alto a destra, un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

4. L'organismo emittente conserva due copie e trasmette l'originale ed una copia al richiedente.

#### Articolo 4

1. Gli organismi emittenti che figurano nell'elenco di cui all'allegato II debbono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dal paese terzo esportatore;

b) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, a richiesta, tutte le informazioni necessarie per poter verificare l'esattezza delle indicazioni che figurano sul documento d'origine nonché sulle richieste di titoli d'importazione.

2. Qualora l'organismo emittente sia più riconosciuto o non assolva uno degli obblighi assunti oppure nel caso in cui venga designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

#### Articolo 5

1. Le domande di titoli d'importazione, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il sedicesimo giorno di ogni trimestre.

2. La Commissione decide, per ogni prodotto e per ogni paese d'origine,

a) di autorizzare il rilascio dei titoli per tutti i quantitativi richiesti e comunicabile, oppure

b) di ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica.

3. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di ogni trimestre.

#### Articolo 6

1. Il titolo d'importazione è valido per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup>.

2. Nella richiesta di titolo e nel titolo figura, alla casella 8, l'indicazione della Repubblica. Per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nelle caselle 17 e 18, l'indicazione del peso netto e del numero di animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, soltanto il quantitativo indicato nella casella 17 del titolo d'importazione può essere immesso in libera pratica; a tal fine, la cifra «0» viene iscritta nella casella 19 dello stesso titolo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.